

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2881}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, TRANTINO

Presentata il 29 marzo 1974

Attribuzione di un assegno integrativo al personale dello Stato collocato a riposo

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'attribuzione al personale delle varie amministrazioni dello Stato dell'assegno perequativo pensionabile o di indennità equivalenti, istituite con le leggi 30 luglio 1973, n. 477, 27 ottobre 1973, n. 628, 15 novembre 1973, n. 734, 16 novembre 1973, n. 728, 27 dicembre 1973, n. 851, e 16 febbraio 1974, n. 57, ha consentito di realizzare in qualche misura l'adeguamento del trattamento economico del personale medesimo, il cui reddito era sensibilmente diminuito in valore rispetto all'accresciuto costo della vita.

Con ancora più plausibile ragione, sono state intraprese da parte delle autorità di Governo e delle organizzazioni sindacali, laboriose trattative per elevare il trattamento minimo pensionistico dei titolari delle pensioni INPS, comprese quelle sociali e di invalidità, così da portare le stesse a livelli non ancora sufficienti, e tuttavia migliorativi dei livelli precedenti.

Il personale statale in quiescenza, che per tutta la durata del servizio prestato, in genere per il massimo di quarant'anni, è stato assoggettato a costante contribuzione, è stato invece escluso dall'accennato processo di rivalutazione degli assegni di pensione, che

avrebbe consentito di non pregiudicare ulteriormente il già grave rapporto di questi con il costo della vita. L'occasione che ha reso clamorosa ed inconcepibile tale esclusione è stata data proprio dalla richiamata istituzione dell'assegno perequativo in favore del solo personale in attività di servizio.

Come è noto, il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1956, n. 3, ha fissato, quale base pensionabile, per la liquidazione del trattamento ordinario di quiescenza a carico dello Stato, l'aliquota dell'ottanta per cento dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione e di ogni altro assegno utile a pensione. È evidente che tale rapporto percentuale non può non rimanere costante fino a quando lo stesso non venga legislativamente modificato, fermo restando il riferimento alla retribuzione utile a pensione. Ne deriva che la esclusione sopra deplorata, oltre a non essere giustificata sotto il rilevato profilo della discriminazione morale ed economica; non può esserlo neppure sotto il profilo giuridico.

Il carattere della pensionabilità, peculiarmente attribuito all'assegno perequativo istituito con le leggi citate, avrebbe dovuto indurre il legislatore, in modo consequenzial-

mente inevitabile, a dettare norme per la ri-liquidazione delle pensioni, in relazione alla competente aliquota dell'assegno medesimo, secondo le disposizioni vigenti in materia o ad adottare altra equa soluzione. Il non avere a ciò provveduto ha comportato conseguenze gravemente discriminanti nel confronto tra il personale collocato in quiescenza prima della entrata in vigore degli assegni e indennità istituite con le menzionate leggi e quello collocatovi in data successiva.

Valga, significativamente, il seguente esempio.

Un segretario capo, parametro 370 (vertice del personale di concetto), ed un coadiutore superiore, parametro 245 (vertice del personale esecutivo), che siano collocati a riposo nel dicembre del 1972, sono destinati a percepire, rispettivamente, la pensione mensile di lire 148.805 e di lire 104.391, mentre un capo draga, parametro 230 (vertice del personale operaio), collocatovi nel gennaio 1973, percepirà una pensione di lire 160.415.

È da tempo invalso, purtroppo, un discutibile costume legislativo, secondo cui i pensionati dello Stato debbono, perché tali, andar soggetti a discriminazioni sistematiche sia nei confronti dei pensionati delle amministrazioni non statali del restante settore del pubblico impiego, cui è attribuita, per gli spettanti trattamenti di quiescenza e di previdenza, l'aliquota del 100 per cento dei trattamenti di servizio, anziché quello dell'80 per cento attribuito ai primi, sia nei confronti del personale statale in attività, se si tiene conto degli svantaggiosi importi attribuiti ai pensionati

per le quote di aggiunta di famiglia e per la indennità integrativa speciale di scala mobile. Quanto tutto ciò contrasti con i doveri dello Stato nei riguardi dei suoi ex servitori e quanto, aggiungasi, contrasti, sul più sensibile piano umano, con la necessità di soddisfacimento di esigenze diverse da quelle da essi già vissute, ma spesso più gravi ed assillanti, nel fisico e nello spirito, proprie della declinante fase della loro esistenza, non riteniamo di dover illustrare più ampiamente.

E riteniamo che non possa esservi parte politica che giudichi non doversi associare al nostro auspicio che l'accennato costume discriminatorio a danno dei pensionati dello Stato abbia al più presto a cadere in desuetudine. E in attesa che il legislatore affronti in questa sede parlamentare tale risolutivo impegno, che giudichiamo peraltro urgente proporre che l'assegno perequativo e le analoghe indennità istituite con le leggi citate in premessa vengano estesi, nella misura dell'80 per cento, pari all'aliquota degli stipendi assunta a base per le pensioni a norma delle vigenti disposizioni di legge, al personale collocato a riposo anteriormente alla data della istituzione degli assegni e delle indennità medesime. Tra le altre discriminazioni subite dalla categoria, quella della esclusione della stessa da tale ultimo beneficio incide infatti in misura particolarmente pesante sul quotidiano tenore di vita dei pensionati statali.

Confidiamo pertanto nella approvazione della presente proposta di legge, per la quale riteniamo che vorrete altresì condividere la nostra richiesta per la procedura d'urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli assegni e le indennità rispettivamente previste dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, e dall'articolo 2 della legge 16 febbraio 1974, n. 57, sono estesi, a decorrere dal 1° gennaio 1974, nella misura dell'ottanta per cento, al personale, già dipendente dalle amministrazioni contemplate nelle leggi citate, collocato a riposo da data anteriore a quella di entrata in vigore delle leggi stesse.

ART. 2.

All'onere annuo netto derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 250.000 milioni, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1974.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.